

Varese, 29 giugno 2020

Circolare n. 16/2020

NUOVO LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE, DAL 1° LUGLIO 2020

A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall'art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale").

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi** (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, permane anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati** (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000** a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sarà pari a **2.000 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L'art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'**oblazione** di cui all'art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione **in misura ridotta**. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.